



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**
E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372
ip-fo

Rif. progr. int. _____ Classifica: 08.1/1 - 2024 ***

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. Prec. _____

Oggetto: L.R 1/2018 - D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
applicazione istituto del deposito temporaneo
ex art. 185-bis D.Lgs 152/2006, in riferimento
ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite
su impianti tecnologici ed edifici.

**Interpello in materia ambientale ex art. 3 –
septies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.**

Con la presente si formula, in forma di istanza di interpello ai sensi dell'art. 3 –septies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la richiesta di chiarimento sulla definizione di luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività artigianali svolte su impianti tecnologici ed edifici in relazione all'istituto del deposito temporaneo, come definito dall'art. 185-bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs 116/2020.

In riferimento alle attività artigianali da cui sono prodotti i rifiuti, si chiedono altresì chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 193, comma 19 del D.Lgs 152/2006, anch'esso introdotto dal citato D.Lgs 116/2020, in relazione all'art. 185-bis.

Il D.Lgs 152/2006 definisce il "*deposito temporaneo prima della raccolta*" all'art. 183, comma 1, lettera bb) come "*il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis*".

L'art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 ammette che il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto di una serie di condizioni. Al comma 1 il medesimo articolo, impone che il deposito temporaneo sia effettuato:

<< a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energica
Direzione Generale Economia circolare (EC)
ROMA

e p.c.

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia, Territorio
Settore Servizi Ambientali
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

Spett.le A.R.P.A.
Dipartimento Provinciale
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 CUNEO

del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. >>

L'art. 193 del D.Lgs 152/2006 al comma 19 dispone che :

<< I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. >>

La circolare del MiTE n. 51657 del 14/05/2021 avente per oggetto "Decreto Legislativo n. 116/2020 - Criticità interpretative ed applicative - Chiarimenti" specifica che la disposizione dell'art. 193, comma 19, del D.Lgs 152/2006, è da intendersi riferita ad attività di manutenzione in generale (piccoli interventi edili, attività di cui alla L. 82/1994) e che *<< si venga a configurare ai fini del deposito, una **fictio iuris** con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l'unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività. >>*

Tutto ciò premesso, **alla luce di differenti interpretazioni assunte in particolare da Organi di controllo**, si interpella codesto Ministero per chiedere:

1. se nei termini *<< attività di manutenzione e piccoli interventi edili >>*, possano essere ricomprese le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc...;
2. se la casistica prevista dal comma 19 dell'art. 193 *<< si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività >>* **integra le casistiche riportate al comma 1 lettere a, b e c dell'art. 185 bis e, conseguentemente, sia ammesso l'allestimento di un deposito temporaneo** dei rifiuti (a titolo indicativo calcinacci, cavi, residui metallici, latte e contenitori sporchi,

tubazioni etc...), prodotti dalle attività di cui al precedente punto, trasportati alle condizioni di cui all'art. 193 comma 19, presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Ringraziando per l'attenzione, si resta in attesa di riscontro e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Luca ROBALDO

Referenti: p.i. Ivana Petti - tel. 0171/445373
Ing. Fabrizio Occelli - tel. 0171/445215